

Art. 12

Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura

1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale

competente in materia di sanità, individua:

- a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
- b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
- c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
- d) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 marzo 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Certificazioni di idoneità sanitaria

Art. 3 - Determinazioni in materia di medicina scolastica

Art. 4 - Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento

Art. 5 - Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande

Art. 6 - Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati

Art. 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei

funghi epigei freschi e conservati"

Art. 9 - Norma finale

Art. 10 - Durata dei contratti nel settore socio-sanitario

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura

Art. 13 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 marzo 2012, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 22 marzo 2013 11

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 settembre 2011, n. 17/ddi;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 2011, dove ha acquisito il n. 199 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;

- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 gennaio 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin e su

relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge

con deliberazione legislativa 5 marzo 2013, n. 2.